REPUBBLICA ITALIANA

39261-19

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI - Presidente -
MAURA NARDIN
ALESSANDRO RANALDI
DANIELE CENCI - Relatore -
DANIELA DAWAN

Sent. n. sez. 1077/19
UP - 18/04/2019
R.G.N. 5087/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)
dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)
dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)
dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)
nel procedimento a carico di quest'ultimo

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata riguardo a (omissis) in punto di colpa cosciente e di determinazione della pena, rigetto nel resto; riguardo alla posizione di (omissis) e (omissis) in

accoglimento del ricorso del P.G. e delle parti civili conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di COSENZA in difesa di (omissis), (omissis), (omissis) e di (omissis), che insiste per l'accoglimento del ricorso delle parti civili, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di COSENZA in difesa di (omissis), che chiede l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di COSENZA in difesa di (omissis), che chiede il rigetto dei ricorsi del P.G. e delle parti civili.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di COSENZA in difesa di (omissis) (omissis), che chiede il rigetto dei ricorsi.

Gli avvocati (omissis), (omissis) E (omissis) chiedono il rilascio dell'attestazione di presenza in udienza.

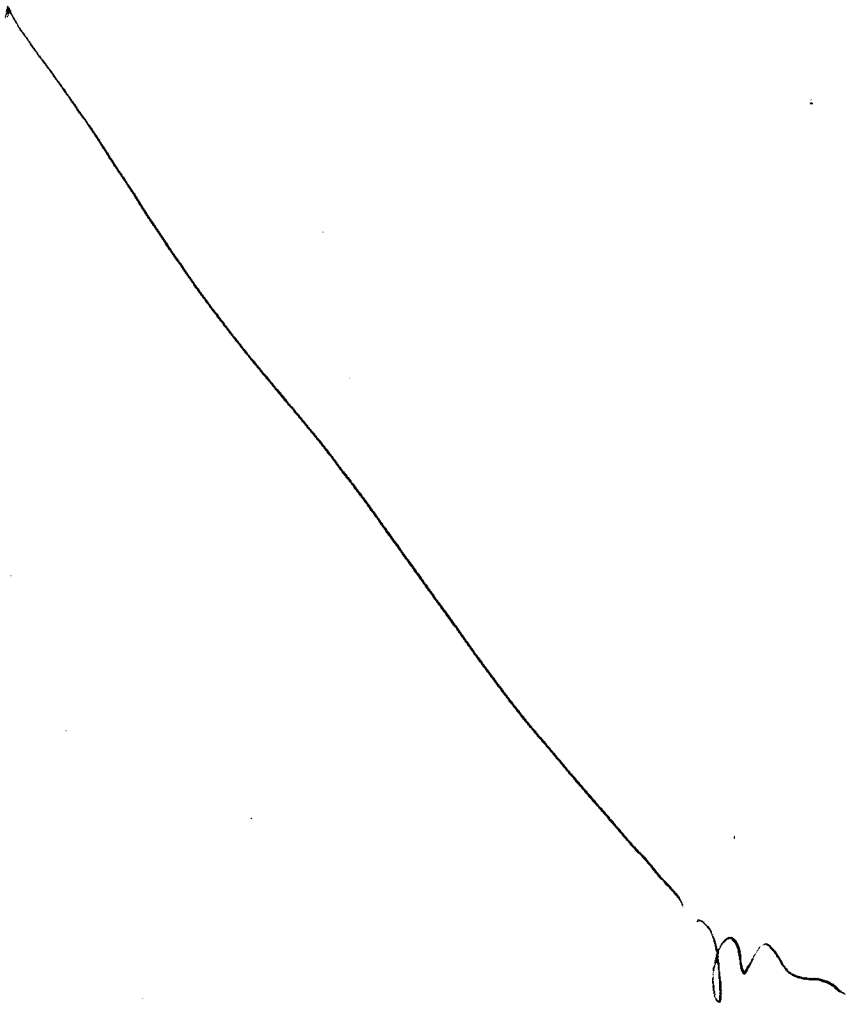

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catanzaro l'11 aprile 2018, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, emessa dal Tribunale di Cosenza all'esito del dibattimento il 4 maggio 2015 nei confronti di (omissis) , (omissis) e (omissis) , imputati di omicidio colposo, fatto contestato come commesso il (omissis) , tutti riconosciuti colpevoli e condannati alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di avere agito nonostante la previsione dell'evento, oltre che (omissis) ed (omissis) – nei cui soli confronti vi è costituzione di parte civile – al risarcimento dei danni, in forma generica, con assegnazione di provvisionale, ha assolto (omissis) (omissis) e (omissis) dal reato contestato, per non avere commesso il fatto, mentre ha confermato la decisione nei confronti di (omissis) .

2. In sintesi, il fatto come ricostruito dai giudici di merito.

2.1. (omissis) , (omissis) e (omissis) sono stati accusati di avere, in cooperazione colposa tra di loro, con previsione dell'evento, cagionato la morte di (omissis) , disabile e perciò costretto a muoversi su di una sedia a rotelle, che il (omissis) è precipitato per più di sei metri nel vano della piattaforma elevatrice installata ad uso esclusivo dell'invalido nell'immobile ove viveva – al quarto piano – ed è deceduto per le lesioni riportate.

2.2. E' stato coinvolto nell'incidente anche il figlio di (omissis) , (omissis), che, entrando nel vano della piattaforma elevatrice prima del padre e di spalle, trascinando la sedia a rotelle sulla quale era collocato il genitore senza avvedersi che la piattaforma era ferma al piano terra, è caduto nel vuoto per primo, riportando lesioni non gravi, trascinando con sé il padre, con esito ferale.

(omissis) è stato ritenuto dai giudici di merito garante del padre invalido, necessitante l'altrui aiuto anche per uscire di casa.

(omissis) è il titolare della ditta installatrice l'elevatore, oltre che il soggetto tenuto per contratto alla manutenzione.

(omissis) , dipendente di (omissis), è uno dei manutentori dell'impianto.

2.3.L'ampia istruttoria dibattimentale, testimoniale, consulenziale, peritale e documentale, svolta in primo grado ha dimostrato che l'impianto, installato nell'anno 2005 a cura dell'A.T.E.R. (acronimo di: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale), ente proprietario dell'immobile, esternamente all'edificio e servente unicamente l'appartamento occupato dall'invalido, presentava da tempo un malfunzionamento, consistente in un difetto di apertura della porta al piano rialzato (*i.e.* l'appartamento della famiglia (omissis)), che, non sempre ma con relativa frequenza, pur essendo giunto l'elevatore al livello rialzato, impediva o

tendeva difficoltosa l'apertura a causa di un disallineamento della porta rispetto al piano e di un'errata registrazione della serratura.

A tale inconveniente da tempo la moglie, (omissis) , ed il figlio, (omissis) (omissis) , del portatore di *handicap*, (omissis) , ponevano empiricamente rimedio aprendo dall'esterno la porta dell'elevatore non già mediante la chiave, per così dire, ordinaria, che nel caso del rilevato malfunzionamento non apriva, ma mediante l'uso di una chiave di sicurezza a forma triangolare corta, di cui erano in possesso, chiave che, in pratica, sostituendo lo "sgancio" che dovrebbe effettuare l'arrivo della cabina, agiva aprendo la porta a prescindere dalla presenza al livello in cui si agiva della piattaforma, in quanto il ricorso a tale chiave era finalizzato a consentire interventi di manutenzione da parte di personale qualificato ovvero anche di urgenza, quale, ad esempio, liberare una persona rimasta intrappolata.

La richiamata chiave di emergenza non deve essere confusa con una ulteriore chiave di emergenza, per così dire, "interna", anche essa di forma triangolare ma lunga, che agiva dall'interno del vano dell'elevatore per consentire, in caso di blocco del meccanismo derivante dalle più varie ragioni, di raggiungere il livello inferiore ed uscire dal vano.

L'istruttoria svolta ha consentito, invece, anche attraverso apposite prove sul macchinario, di escludere ulteriori malfunzionamenti dell'impianto di segnalazione luminosa collocato sulla pulsantiera o di quello di elevazione e discesa o, comunque, di altro genere.

Sulla ragione della – pacifica – disponibilità da parte della moglie e del figlio dell'invalido della chiave di sicurezza triangolare corta "esterna" e sul tipo di impiego che di essa veniva fatto – altrettanto pacificamente ritenuto dai giudici di merito abbastanza frequente – si è dibattuto a lungo nel processo di merito.

2.3.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, alla stregua di plurime fonti dichiarative è risultato che la chiave era stata fornita dalla stessa ditta installatrice dell'impianto elevatore (come si è visto, imprenditore (omissis) , manutentore (omissis)), con suggerimento espresso ad (omissis) di usare la chiave di emergenza per superare il malfunzionamento che non era stato possibile risolvere definitivamente malgrado plurimi interventi di verifica e manutenzione nel corso dei sei anni (2006-2011), interventi di cui vi è traccia documentale, l'ultimo dei quali peraltro, sempre a cura del manutentore (omissis) (il quale era intervenuto per sette volte, tra il 2006 ed il 2011: p. 13 della sentenza di primo grado), effettuato appena sei giorni prima dell'infortunio mortale, cioè il 1° settembre 2011.

2.3.2. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di appello, invece, non vi sarebbe prova adeguata di tale *escamotage* suggerito in modo "scellerato",

poiché unica fonte di prova in tal senso sarebbe la dichiarazione dell'imputato (omissis) , avente un chiaro interesse a spostare la responsabilità dal proprio agire alla condotta degli altri due imputati, dichiarazione in realtà solo apparentemente, poiché "circolarmente", riscontrata dalle parole *de relato* della madre, a sua volta non disinteressata all'esito del processo perché costituita parte civile contro (omissis) e (omissis) ma non già contro il figlio. Si è, inoltre, ritenuto da parte della Corte territoriale che la chiave in questione sarebbe stata data, al momento della consegna dell'intero macchinario, unitamente a libretti, certificazioni e manuali, insieme alle altre chiavi, al rappresentante dell'A.T.E.R., ente proprietario dell'immobile e che aveva sostenuto la relativa spesa, e che il rappresentante dell'A.T.E.R., secondo un documento prodotto in atti e riprodotto come allegato n. 9 al ricorso del P.G., avrebbe quindi consegnato alla moglie di (omissis) tutto quanto ricevuto, comprese appunto le chiavi.

2.4. Dalle diversità ricostruttive e valutative che si sono riassunte è derivata la difforme decisione quanto agli imputati (omissis) e (omissis), la cui assoluzione è però contestata dalle accuse, sia pubblica che privata.

2.5. Doppia valutazione conforme vi è stata, invece, quanto alla responsabilità del figlio, giudicato garante del padre, invalido e necessitante l'altrui aiuto anche per uscire di casa, figlio-imputato ritenuto incauto sia, prima dell'incidente, nel contribuire a creare la pericolosa prassi di un uso improprio della chiave di emergenza, anziché pretendere una definitiva risoluzione del problema da parte della ditta di (omissis), installatrice ma anche incaricata della manutenzione, sia, il giorno dell'infortunio, nell'usare ulteriormente la chiave di emergenza, nel non verificare l'effettivo arrivo al piano rialzato della piattaforma, che nel frattempo era stato, evidentemente, chiamato al piano terra da persona non identificata, e nell'entrare nel relativo vano, essendo distratto e senza porre la necessaria attenzione, quindi precipitando e trascinando con sé nel baratro l'anziano padre, con esito mortale.

Doppia conforme affermazione di condanna che è contestata dalla difesa di (omissis) .

3.Ricorrono, come si è accennato, per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro e le parti civili (cioè (omissis) (omissis) , rispettivamente moglie e figli del defunto (omissis)), limitatamente all'assoluzione di (omissis) e di (omissis) , ed anche l'imputato (omissis) (omissis) , quanto alla conferma della decisione di condanna.

4. Il ricorso del Procuratore generale territoriale è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod. pen. e 125 cod. proc. pen.

Premette il Requirente che, oltre al difetto nell'apertura della porta, sarebbe emerso dall'istruttoria anche un difetto nel meccanismo delle segnalazioni luminose (luce rossa: "alt"; e luce verde: "via libera") della pulsantiera; inoltre, non sarebbe stata regolare la mancanza di pareti della cabina perché il trasportato che si fosse inavvertitamente poggiato al muro si sarebbe scorticato, sicché l'impianto non sarebbe stato perfettamente funzionante, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, in particolare alla p. 8.

In conseguenza, si sarebbe imposto il blocco dell'elevatore sino alla completa risoluzione dei problemi, come riferito da teste qualificato.

Inoltre, i difetti nella manutenzione sarebbero dimostrati dal non essersi nel corso dell'ultimo intervento di manutenzione ad opera di (omissis), effettuato solo sei giorni prima dell'infortunio, riscontrato alcunché.

Si sottolinea che è, del pari, emerso dalle informazioni fornite da più consulenti sentiti a dibattimento, che si richiamano per stralcio nel ricorso, che la chiave di sicurezza deve essere usata solo in casi eccezionali, ad esempio per liberare una persona intrappolata, e che essa va consegnata a persona responsabile, che va avvisata della pericolosità dell'apertura e alla quale vanno fornite adeguate informazioni, informazioni che invece non risultano fornite ai componenti della famiglia (omissis).

Il P.G. richiama plurimi precedenti di legittimità ritenuti applicabili al caso di specie e la cui esatta applicazione, disattesa dalla Corte di appello, comproverebbe la sussistenza di una posizione di garanzia in capo a (omissis) (omissis) e a (omissis), i quali con la propria condotta colposa avrebbero consentito la possibilità di un uso indiscriminato, improprio e pericoloso delle chiavi di emergenza, senza che la pur imprudente condotta di (omissis) possa – ad avviso del Requirente – ritenersi interruttiva del nesso causale.

5. Il ricorso delle parti civili ((omissis) (omissis), la prima moglie e gli altri figli del defunto (omissis) (omissis)) è incentrato su tre motivi, con i quali si denunziano difetto di motivazione (tutti e tre i motivi), anche per travisamento dei risultati probatori (il secondo motivo), e violazione di legge (il terzo motivo).

5.1. In particolare, il primo motivo censura il ritenuto vizio e la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, allorchè, alla p. 8, si legge, testualmente, che «*La totale assenza di difetti (a eccezione del disallineamento della porta) consente di incidentalmente sottolineare come*

l'ascensore non presentasse difetti di manutenzione (a carico di (omissis)*) o di installazione (a carico di* (omissis)*)*».

La eccezione indicata tra parentesi costituirebbe, invece, secondo un vero e proprio "coro" di consulenti, periti e testimoni escussi, non certo un aspetto marginale, come afferma la Corte di appello, ma un vero e proprio «*malfunzionamento micidiale, capace da solo di compromettere il pieno e normale utilizzo della piattaforma elevatrice: pur se di pochi millimetri, il disallineamento provoca il blocco della porta, condiziona il segnale luminoso luce verde/rossa confondendo l'utente ma anche il tecnico, impedisce ogni utilizzo della piattaforma; è tanto grave da risultare per mesi irreparabile per ogni tecnico intervenuto (cosa che avrebbe dovuto avere come conseguenza la chiusura totale dell'impianto...* [)]» (così, testualmente, alla p. 3 del ricorso).

5.2. Mediante il secondo motivo si lamenta travisamento palese dei dati probatori e difetto di motivazione.

Il vizio denunziato deriverebbe dalla errata attribuzione (alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) al documento attestante la consegna da parte dell'A.T.E.R. alla moglie di (omissis) il (omissis) del macchinario, della relativa documentazione (certificazioni, manuale d'uso) e anche - al punto n. 10 del documento - delle chiavi, di un significato che il documento, in realtà, non ha, non potendosi trarre dall'uso del plurale "chiavi", senza nessuna altra specificazione, la dimostrazione che tra esse vi fossero anche quelle di emergenza per aprire dall'esterno la porta.

Si sarebbe al riguardo trascurato anche che dall'istruttoria svolta è emerso che non si sarebbero dovute consegnare le chiavi all'utente finale, ove non formato, non tecnico, insomma, non "addetto ai lavori".

I rilievi svolti avrebbero, secondo i ricorrenti, rilevanza dirimente, poiché comporterebbero la omessa valutazione del profilo colposo consistito nella consegna da parte della ditta (omissis) ((omissis) , installatore, e (omissis), dipendente del primo, manutentore) delle importanti chiavi di emergenza "esterne" a soggetti terzi, sprovvisti della necessaria competenza tecnica.

Al contrario, la corretta qualificazione di tali condotta sarebbe quella, contenuta nel capo di accusa, di cooperazione colposa con condotte indipendenti nella realizzazione dell'evento mortale per cui è processo.

Richiamati plurimi passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, condividendoli, si assume la sussistenza di tutti gli elementi per ritenere pienamente sussistente responsabilità in capo agli imputati (omissis) e (omissis).

5.3. Ci si duole, infine, mediante l'ultimo motivo di impugnazione, di violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e di vizio di motivazione per omessa valutazione, quale elemento di riscontro alla chiamata di correo operata

da (omissis), dell'argomento, di natura logica, fondato su massima di esperienza, afferente le modalità di impiego della chiave di emergenza, modalità che i componenti della famiglia (omissis), nella concreta situazione, avrebbero potuto trarre solo a seguito di informazioni ricevute dall'installatore e/o dal manutentore, trattandosi di aspetti tecnico-specialistici estranei al patrimonio conoscitivo del mero utente dell'impianto elevatore al servizio dell'invalido.

Infatti, si assume che, allorché la sentenza impugnata (alle pp. 3-5) esclude che le parole della madre costituiscano adeguato riscontro alle dichiarazioni accusatorie di (omissis) (dichiarazioni, peraltro, stimate non credibili dalla Corte territoriale), imputato nel medesimo processo e per lo stesso fatto, essa trascuri tuttavia – ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente – la circostanza del riscontro di natura logica che le informazioni sull'uso improprio della chiave di emergenza per aprire la porta non potevano rientrare nel normale bagaglio conoscitivo dell'utente, al quale non potevano che essere state fornite da (omissis) – installatore – e/o da (omissis) – manutentore – .

Infine, le dichiarazioni dei testi – parti civili sarebbero state frettolosamente e superficialmente giudicate non attendibili da parte della Corte di merito.

6. Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata, ai fini civili, da parte delle parti civili, ed ai fini penali, da parte del P.G.

7. Il ricorso dell'imputato (omissis) è affidato a quattro motivi con cui denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto motivazionale (il primo).

7.1. Con il primo motivo denunzia travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante sia dal testo del provvedimento impugnato sia da atti specificamente indicati, e violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. sulla valutazione delle prove.

Premesse considerazioni di ordine generale sui limiti del controllo di legittimità circa la "tenuta" della motivazione, peraltro in presenza di "doppia conforme", si sottolinea l'avvenuto vero e proprio travisamento da parte dei giudici di merito delle risultanze istruttorie, essendo emerso da tutte le fonti di conoscenza – si ritiene – sia "laiche" che tecniche, che in parte si richiamano nel ricorso, un conclamato cattivo funzionamento, protratto nel tempo, dell'elevatore, tanto da potersi significativamente parlare di "difetto cronico", che però viene clamorosamente disconosciuto dalla Corte di appello alla p. 8 della sentenza, ove si afferma (cfr. già il ricorso delle parti civili, *sub* n. 5.1) che «*La totale assenza di difetti (a eccezione del disallineamento della porta) consente di incidentalmente sottolineare come l'ascensore non presentasse difetti di manutenzione (a carico di* (omissis) *) o di installazione (a carico di* (omissis) *)*».

Quanto segnalato dimostrerebbe, ad avviso del ricorrente, la esistenza di una vera e propria «*distanza siderale tra la sentenza impugnate e le prove valutabili ai fini della decisione* [...] *rendendo la sentenza "altro" rispetto al processo in cui si innesta*» (così alla p. 7 del ricorso).

In tale contesto definibile di "*macroscopico stravolgimento*" (così alla p. 7 del ricorso), che renderebbe esperibile il ricorso di legittimità, si assume che la erronea valutazione delle prove sia stata determinante nel condurre alla pronunzia di colpevolezza unicamente a carico di (omissis) , poiché, essendo ritenuto perfettamente funzionante l'ascensore (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), in quanto il disallineamento della porta viene sottovalutato, mentre consulenti e testi hanno parlato di un grave difetto, in conseguenza è stato giudicato unico colpevole di quanto accaduto il figlio della vittima.

La Corte di appello però - segnala il ricorrente - non illustra, nonostante emerga dagli atti, per quale motivo sia divenuto abituale da parte degli accompagnatori della vittima l'impiego della chiave di emergenza, e ciò soprattutto se l'impianto, come si legge alla p. 8 della sentenza di appello, era privo di difetti: in ciò starebbe un grave vizio logico della sentenza impugnata.

Ulteriore vizio logico starebbe nell'avere la Corte di appello (alla p. 3) escluso che vi sia prova che siano stati proprio (omissis) e (omissis) a suggerire ad (omissis) di usare la chiave di emergenza in caso di blocco della porta.

Erronea ed illegittima sarebbe la "svalutazione" da parte dei Giudici di appello delle dichiarazioni della signora (omissis) , che - contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata - non si è limitata a riferire quanto appreso *de relato* dal figlio, ma ha anche portato nel processo dirette conoscenze autonome, che si richiamano testualmente nel ricorso; inoltre, anche i testi (omissis) , fratello di (omissis), e (omissis) , vicina di casa, non parente e non costituita parte civile, ed inoltre (omissis) (omissis) hanno reso dichiarazioni che confermano quella dell'imputato (omissis) circa il malfunzionamento dell'impianto elevatore, la consegna delle chiavi, i contatti con la ditta incaricata della manutenzione. Con il che sarebbe esclusa la "circolarità" della conoscenza, erroneamente stigmatizzata (alla p. 4) dalla Corte di appello di Catanzaro.

La valutazione negativa da parte della Corte di merito del narrato di (omissis) (omissis) non terrebbe conto dei principi di diritto, che si richiamano, che devono guidare il giudice nella valutazione della dichiarazione del coimputato.

Si evidenzia, poi (analogamente al ricorso delle parti civili, motivo n. 2), che di nessun pregio, per smentire il racconto dei familiari del deceduto, sarebbe il richiamo (alle pp. 4-5 della sentenza impugnata), costituente vero e proprio travisamento, al contenuto del documento attestante la consegna da parte

dell'A.T.E.R. alla moglie di (omissis) in data (omissis) del macchinario, della relativa documentazione (certificazioni, manuale d'uso) e anche - al punto n. 10 del documento - delle chiavi. Infatti, non è possibile ritenere che nella dicitura "chiavi", senza nessuna altra specificazione, possano essere ricomprese anche quelle di emergenza per aprire dall'esterno la porta, apparendo arduo ipotizzare che l'A.T.E.R. consegnasse le chiavi in questione a persona impreparata ed inesperta.

7.2. Con il secondo motivo (omissis) censura inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 113 e 589 cod. pen.

In primo luogo, richiamati passaggi della sentenza di primo grado e stralci dell'istruttoria svolta, si assume avere la Corte di appello trascurato il motivo per cui era divenuto abituale da parte degli accompagnatori della vittima l'impiego della chiave di emergenza, e ciò soprattutto se l'impianto, come si legge alla p. 8 della sentenza di appello, era privo di difetti: cioè la mancanza di una riparazione definitiva del difetto, che reiteratamente si presentava, da parte della ditta che contrattualmente doveva occuparsi della manutenzione.

In secondo luogo, non si sarebbe chiarita in maniera soddisfacente da parte dei giudici di merito la posizione di garanzia "di fatto" a carico dell'imputato ricorrente, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni svolte al riguardo nell'atto di appello (pp. 7-8), ove si era sottolineata l'assenza di conoscenze tecniche in capo ad (omissis), il quale aveva ricevuto «*indicazioni, scellerate, provenienti da* (omissis) *e* (omissis)» (così alla pp. 22-23 del ricorso) e la certa sussistenza, invece, di posizione di garanzia contrattuale proprio in capo ai coimputati (omissis) e (omissis) ognuno per il proprio ruolo professionale, non spiegando, peraltro, la Corte di merito «*quale sia la ragione del comportamento dell'imputato: pura schizofrenia oppure, addirittura, esecuzione di una precisa volontà di soppressione del genitore ?* » (così alla p. 22 del ricorso).

Si richiamano plurimi *loci* istruttori consulenziali secondo cui la chiave di emergenza andava custodita da parte del manutentore ovvero si sarebbe potuta consegnare al fruitore soltanto se lo stesso fosse contestualmente informato in maniera adeguata dei pericoli e delle stringenti modalità di uso.

Richiamati, infine, i profili di malfunzionamento dell'elevatore e la circostanza che nessuno dei controlli, l'ultimo dei quali peraltro effettuato sei giorni prima dell'intervento, era stato risolutivo, si sottolinea che (omissis) e (omissis) avrebbero avuto il preciso dovere di fermare l'impianto sino alla complessiva riparazione del guasto, senza, invece, «*prediligere la scorciatoia del suggerimento dell'incauta soluzione*» (così alla p. 26 del ricorso).

Si richiama, ritenendolo applicabile, il principio di diritto puntualizzato dalla S.C. nella sentenza di Sez. 4, n. 39125 del 24/05/2018, Calentini, non mass.

In sostanza, dall'istruttoria, che in parte si richiama, con specifico riferimento all'oggetto del contratto di manutenzione stipulato il 28 luglio 2005 tra la signora (omissis) e l'ing. (omissis) , comprensivo del compito di assicurare "il regolare funzionamento dei dispositivi più meccanicamente sollecitati (porte dei piani, serrature)" e del contenuto dei resoconti degli interventi periodici, sarebbero emerse, da un lato, la superficialità dei manutentori e la gravità delle omissioni nei controlli, e, dall'altro, la perfetta buona fede del ricorrente nell'affidarsi ai suggerimenti dei tecnici.

Si sottolinea, dunque, che «*si è consentito che il guasto si cronicizzasse fino a farlo diventare usuale problema a carico dei familiari di* (omissis) *, velocemente risolvibile con l'uso di quella chiave triangolare di emergenza che mai e poi mai, viceversa, sarebbe dovuta divenire obbligato e quotidiano strumento nelle inadeguate mani degli accompagnatori dell'invalido fruitore dell'ascensore. L'unica soluzione adottabile doveva essere il blocco dell'impianto che, evidentemente, non avrebbe reso possibile l'accadimento per cui è processo*» (così alla p. 28 del ricorso).

Si richiama, infine, ulteriore sentenza di legittimità stimata pertinente.

7.3. Mediante il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43, comma 3, cod. pen.

La responsabilità dell'imputato – si sottolinea – sarebbe fondata, oltre che su di una evocazione che si stima, però, frettolosa di una posizione di garanzia non meglio enucleata, anche sulla sottolineatura di una condotta imperita, consistita nell'inappropriato uso della chiave di emergenza, e di una condotta imprudente, costituita dalla mancata verifica della presenza al piano della piattaforma elevatrice (p. 10 della sentenza impugnata), sotto entrambi gli aspetti per colpa generica.

7.3.1. Quanto all'uso della chiave, si evidenzia la mancanza di competenze tecniche in capo all'agente, privo di adeguata preparazione, e l'essere stato lo stesso indotto a tenere un determinato, pericoloso, comportamento da parte di chi quelle competenze, invece, certo possedeva ed appariva anche essere tecnico attendibile, oltre a rivestire posizione di garanzia, risultando, in definitiva, (omissis) una vittima.

7.3.2. Quanto alle modalità di accesso al vano, si evidenzia la mancanza di alternativa all'impiego dell'elevatore per fare uscire il padre di casa, la emersa tipologia della porta, la collocazione ed il peso della stessa, che, in pratica, imponevano di accedere alla cabina, in uno scarso spazio di manovra, trascinando con una mano la seggiola a rotelle e tenendo aperta con l'altra mano la porta. Elementi fattuali da valutare insieme alla convinzione, manifestata dall'imputato nell'esame reso a dibattimento il 16 febbraio 2015, che, a causa

della presenza della luce verde e della circostanza che poco prima l'impianto era stato utilizzato, la pedana si trovasse ancora in quota, immediatamente al di là della porta, cioè ferma al piano sopraelevato.

7.3.3. I giudici di merito, in sostanza, avrebbero erroneamente condotto il giudizio sulla prevedibilità *ex post* e non già, come corretto, *ex ante*.

7.4. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della ritenuta violazione dell'art. 61, comma 1, num. 3, cod. pen.

Malgrado la contestazione, svolta con l'ultimo motivo di appello (p. 8), circa la non configurabilità in capo all'imputato dell'aggravante della colpa cosciente, proprio in ragione delle concrete modalità dell'azione, essendo precipitato prima il figlio, entrato per primo e di spalle nel vano, e poi il padre, ciò che escluderebbe in radice qualsiasi conoscenza di ciò che si sarebbe potuto verificare e la fiducia di poterlo evitare, si è nondimeno confermata la sussistenza dell'aggravante in parola, che, benché giudicata minusvalente rispetto alle attenuanti generiche, ove esclusa, come si sarebbe correttamente dovuto fare, avrebbe dovuto determinare un giudizio di meno intenso disvalore e, quindi, condurre all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.

Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti: 7 settembre 2011 + sette anni e sei mesi = 7 marzo 2019 + sessanta giorni di sospensione della prescrizione per rinvio chiesto dalla difesa = 6 maggio 2019), tutti i motivi di ricorso proposti dalle parti (P.G., parti civili, imputato) sono fondati e meritano accoglimento, ad eccezione dell'ultimo motivo nell'interesse dell'imputato (relativo alla sussistenza dell'aggravante della previsione dell'evento), che, presupponendo l'avvenuta affermazione di penale responsabilità di (omissis) (omissis) , risulta assorbito dalle considerazioni che si passa a svolgere.

2. Una breve premessa in punto di fatto, tratta dalle sentenze, appare utile a meglio ricostruire l'accaduto: entrambi i giudici di merito hanno concordemente escluso essersi verificato nel caso di specie un malfunzionamento delle luci, verde e rossa, della pulsantiera (cfr. p. 8 della sentenza di appello e p. 23 di quella del Tribunale): il contrario argomento, sostenuto dal Procuratore generale alle pp. 2-3 del proprio ricorso, è, dunque, sfornito di fondamento.

Risulta, inoltre, irrilevante il richiamo alla mancanza di pareti interne poiché il temuto - dal P.G. (p. 3 del ricorso) - scorticamento dei trasportati eventualmente appoggiati al muro non è evenienza in concreto verificatasi.

3. Ciò posto, fondati appaiono i motivi di ricorso incentrati su di un difetto di motivazione, che è stato efficacemente denunziato o sotto il profilo della manifesta illogicità della giustificazione ovvero del travisamento delle risultanze probatorie (motivo unico del P.G., primo motivo delle parti civili e primo motivo di (omissis)).

La sentenza impugnata, che, come si è visto, ha riformato parzialmente quella di primo grado, è incentrata infatti su di una valutazione che è manifestamente illogica ed incongrua, allorché afferma perentoriamente (alla p. 8) «*La totale assenza di difetti (a eccezione del disallineamento della porta)* [che] *consente di incidentalmente sottolineare come l'ascensore non presentasse difetti di manutenzione (a carico di* (omissis)*) o di installazione (a carico di* (omissis)*)*».

Il disallineamento della porta, invece, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catanzaro, è il dato di fatto che ha comportato, secondo quanto pacificamente emerso nell'istruttoria e riferito nelle sentenze di merito, proprio la mancata perfetta coincidenza tra i meccanismi del sistema di apertura-chiusura della porta dell'elevatore, che, in conseguenza, non sempre si apriva correttamente pur se presente la piattaforma al piano, e, dunque, una documentata pluralità di interventi della ditta (omissis), nessuno dei quali, però, risolutivo, e, ancora, il frequente ricorso, per superare l'*impasse*, da parte dei non qualificati utenti componenti della famiglia (omissis) alla chiave di emergenza corta a forma triangolare come "ordinaria", chiave che si sarebbe dovuta, invece, usare soltanto in situazioni eccezionali, quale, ad esempio, la necessità di liberare una persona rimasta imprigionata.

Dalla constatazione del disallineamento, causativo di simili effetti, dunque, non può logicamente trarsi, come invece fa la Corte di merito (alla stessa p. 8), l'assenza di difetti di installazione o di manutenzione.

Il rilievo è tranciante quanto alle posizioni di (omissis) e (omissis) , siccome pacificamente ricoprenti le posizioni di garanzia di installatore e manutentore dell'impianto di sollevamento, ed impone l'annullamento con rinvio, ma è rilevante anche per la posizione dell'unico imputato la cui penale responsabilità è stata affermata.

4. Anche un secondo rilievo critico contenuto nelle impugnazioni (secondo e terzo motivo delle parti civili e secondo e terzo motivo di (omissis)) è fondato: la sua fondatezza riverbera i propri effetti sia sulle posizioni di (omissis) e (omissis) sia su quella dell'ulteriore imputato ricorrente (omissis) .

Seppure infatti si dovesse ritenere, così come stima la Corte di appello (pp. 4-5), che, poiché il verbale di consegna del (omissis) (materialmente allegato sub n. 9 al ricorso del P.G.) da parte dell'A.T.E.R. alla moglie di (omissis) (omissis) del macchinario, della documentazione e delle chiavi impiega il plurale "chiavi", ciò implichi che tutte e tre (cioè quella "ordinaria", quella triangolare lunga di emergenza "interna" e quella, rilevante nel caso di specie, triangolare corta di emergenza "esterna": v. punto n. 2.3. del "ritenuto in fatto") siano state consegnate, comunque la sentenza impugnata non approfondisce il tema della necessaria informazione da fornirsi al detentore delle chiavi di emergenza circa i rischi ed il prudente utilizzo delle stesse.

Infatti, costituisce punto di centrale importanza nel processo quello della consegna della chiave triangolare corta, di emergenza "esterna", a persona priva di adeguate conoscenze e competenze tecniche, essendo l'apertura della porta al piano rialzato a prescindere dalla presenza al piano della pedana una situazione che entrambi i giudici di merito descrivono – in maniera logica – come estremamente pericolosa: sotto tale punto di vista, sembrano da approfondire ulteriormente le posizioni dell'imprenditore (omissis), legale rappresentante della (omissis) s.a.s., che ha installato l'impianto e che si è contrattualmente impegnato alla manutenzione (p. 3 della sentenza di primo grado) e quella del manutentore (omissis), dipendente di (omissis), che pacificamente è intervenuto più volte sull'impianto in questione (p. 13 della decisione del Tribunale).

Ricostruire, infatti, puntualmente l'*iter* che ha condotto la famiglia dell'invalido ad avere la materiale, immediata, disponibilità delle chiavi triangolari corte di emergenza "esterna" (chiavi che sarebbero potute essere, ad esempio, alternativamente contenute in una teca facile da aprirsi in caso di bisogno, ciò che avrebbe attirato l'attenzione dell'utente sulla eccezionalità e delicatezza del ricorso ed esse) contribuirebbe a comprendere se alla moglie ed al figlio dell'invalido, (omissis) e (omissis), siano state effettivamente impartite informazioni, da chi, ed eventualmente se idonee e complete, oppure no, circa l'utilizzo di tali chiavi. Da tale punto di vista, la valorizzazione dell'impiego nel verbale di consegna del plurale (pp. 4-5 della sentenza impugnata) non è soddisfacente, poiché ben può riferirsi tanto a due chiavi su tre quanto a tutte; in ogni caso, non si approfondisce il percorso delle informazioni che debbono accompagnare, nel concreto contesto, la *traditio* delle chiavi, trattandosi di gestione di attività pericolosa che implica il possesso di conoscenze tecniche non diffuse nella generalità dei consociati.

Discende l'annullamento con rinvio, anche sotto tale aspetto, della sentenza impugnata.

5. Il tema da ultimo trattato è affine ad un altro, implicante violazione di legge (art. 40 cod. pen.), di cui occorre del pari tenere conto.

La sentenza impugnata, come evidenziato nel ricorso di (omissis) (motivo n. 2), presuppone la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al figlio.

L'affermazione è solo in parte corretta.

Se, infatti, avere da parte di (omissis) accudito il padre infermo, anche accompagnandolo fuori casa mediante impiego dell'elevatore, ha comportato indubbiamente l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia, per così dire, di assistenza "generica" in capo al figlio (si pensi, tra i molteplici esempi che potrebbero farsi, al pericolo di investimento del padre da parte di un'auto durante un attraversamento stradale, spingendo il figlio la carrozzella del genitore ovvero al rischio derivante dalla somministrazione dal figlio al padre, per errore, di un farmaco, potenzialmente nocivo, anziché di quello prescritto), tuttavia, non può ritenersi che l'ambito della stessa coincida automaticamente con la posizione di garanzia gravante su installatore e manutentore.

5.1. Quanto al primo aspetto, per la esatta definizione della posizione di garanzia non può che richiamarsi, per la speciale chiarezza espositiva, la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn ed altri:

«L'analisi dei ruoli e delle responsabilità [per colpa] *viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, capoverso, cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato.*

In realtà il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza.

A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica, indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale.

La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche

elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, capoverso, cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione a esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.

Il contesto della sicurezza sul lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio [...]

Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, capoverso, cod. pen. [...]

Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.

Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri. In realtà le cose sono spesso assai più complesse [...] *ruoli competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata.*

La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata non è per così dire originaria. Essa è generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva» (così ai punti nn. 13 e 14 della motivazione "in diritto").

Garante come gestore di un rischio, quindi, e posizione di garanzia come eventualmente derivante da una situazione di fatto (v. Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari Franco, Rv. 274774-01; Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, P.C. in proc. Petrillo e altri, Rv. 268216-01; Sez. 4, n. 34975 del 29/01/2016, P.C. in proc. Biz, Rv. 267539-01), anche per effetto di un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (cfr. Sez. 4, n. 34975 del 29/01/2016, P.C. in proc. Biz, cit.; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep. 2016, P.C. in proc. Bearzi e altro, Rv. 265797-01; Sez. 4, n. 50606 del 05/04/2013, Manca, Rv. 258126-01), dunque, sono i due canoni da tenere presenti per inquadrare correttamente e per risolvere il caso sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità.

Ebbene, tanto premesso in linea di principio, osserva il Collegio che, come si approfondirà in prosieguo, il punto della esistenza di una specifica posizione di garanzia in capo all'imputato (omissis) , viene impostato – e, dunque, affrontato e, infine, risolto – dai giudici di merito in termini non corretti.

5.2. Partendo, per comodità espositiva, dalle posizione di garanzia dell'installatore e del manutentore, il rischio che, per contratto, spetta a tali soggetti gestire, è quello di danni alla persona per effetto dell'impiego dell'elevatore, che va, dunque, prima, installato e, poi, mantenuto nel rispetto di stringenti precetti di sicurezza, comprensivi anche del corretto impiego della chiave di emergenza, di forma triangolare corta, "esterna", che, in quanto idonea ad aprire la porta a prescindere dalla effettiva presenza dell'elevatore al piano, va adoperata con speciale prudenza, sussistendo, in caso di impiego non corretto, il rischio di precipitazione nel vuoto.

5.3. Rispetto a tale specifico rischio di precipitazione nel vuoto, a ben vedere, (omissis) , siccome fruitore – non originariamente qualificato né si comprende se successivamente istruito e, nell'affermativa, se istruito in maniera adeguata – , alla stessa stregua del padre invalido, dell'impianto di sollevamento, non era il gestore ma, in realtà, era uno dei destinatari.

In altre parole, l'errore logico in cui incorre la sentenza impugnata, nella parte in cui sottolinea la ritenuta duplice imprudenza di (omissis) ,

consistita nell'uso improprio della chiave di emergenza, come se fosse quella "ordinaria", e nel non avere controllato l'arrivo al piano della piattaforma (pp. 6-10), sta nel trascurare che (omissis) non era, almeno originariamente, un "garante" rispetto all'impiego dell'elevatore ma un soggetto che doveva essere da altri "garantito" circa il rischio di caduta nel vuoto, soggetto il cui eventuale errore, per regola generale, non interrompe il nesso causale, come sottolineato nel secondo motivo di ricorso dell'imputato (p. 26), ove si richiama la recente decisione di Sez. 4, n. 39125 del 24/05/2018, Calentini, non mass.

5.3.1. Si è, infatti, persuasivamente precisato da parte della S.C., in una fattispecie, assimilabile per molti aspetti (anche se non del tutto sovrapponibile) a quella in esame, in cui si è rigettato il ricorso del manutentore di una piattaforma elevatrice, sita all'interno di una casa di cura, incautamente richiamata, mediante impiego della chiave di emergenza, da un'infermiera la quale, senza verificare l'arrivo della piattaforma al piano, era entrata e quindi precipitata nel vuoto insieme alla paziente in sedia a rotelle, con conseguente decesso della malata, per non avere il manutentore bloccato l'impianto, pur conoscendone i difetti di funzionamento, ma consentito un pericoloso uso irregolare dello stesso, fornendo anche le chiavi di emergenza, quanto segue:

«[...] *Nel caso in disamina, il giudice* a quo *ha evidenziato che il guasto venutosi a determinare creava una situazione che imponeva il blocco dell'ascensore proprio per evitare conseguenze come quella verificatasi nella specie, versandosi in una situazione di pericolo, per la possibilità che la cabina non fosse presente al piano, al momento dell'apertura. E infatti dalle prescrizioni di cui al punto 6 dell'allegato alle istruzioni di " uso della chiave di sbloccaggio di emergenza" si desume, con chiarezza, che quest'ultimo è consentito solo in casi eccezionali, quando si debba far fronte a situazioni urgenti, come, ad esempio, la liberazione di una persona bloccata nell'ascensore. E' lo stesso testo del punto 6) a definire tale situazione come "pericolosa", prevedendo che la chiave di emergenza debba essere data non a tutti i dipendenti ma solo a un responsabile, che deve avere istruzioni scritte sul comportamento da tenere da parte dell'installatore e del manutentore; istruzioni che devono contenere l'informazione della pericolosità insita nell'uso di tale chiave. Dunque della chiave - argomenta il giudice* a quo - *andava consentito l'uso esclusivamente in situazioni di emergenza e solo a persona idonea, adeguatamente istruita con delega scritta. La possibilità di un uso indiscriminato e improprio dell'ascensore malfunzionante da parte di qualunque soggetto appartenente al personale, sulla base di una mera sollecitazione orale a fare attenzione alla presenza della cabina al piano, ha violato le regole cautelari vigenti ed è stata indubbia causa dell'evento, atteso che l'impianto andava bloccato, in modo che l'infermiera,*

priva di adeguata formazione e informazione, che portava l'anziana, non potesse compiere l'improvvida manovra che rappresentava uno dei pericoli che il blocco mirava ad evitare. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile [...]

Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono d'altronde del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele, così come quella dei terzi. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore e dei terzi anche dai rischi derivanti dalle stesse imprudenze e negligenze del lavoratore o dagli errori di quest'ultimo, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161) [...]

Occorre, peraltro, osservare come i profili di colpa addotti dal ricorrente nei confronti dell'infermiera, in relazione all'uso improprio della chiave di emergenza e alla mancata attenzione alla presenza della cabina al piano, non siano idonei ad interrompere il nesso causale rispetto alla condotta del manutentore. Nel caso in esame, il giudice a quo ha, infatti, sottolineato che l'apertura manuale era consentita solo in situazioni di emergenza e che tale non era quella determinatasi, atteso che il trasporto dei non deambulanti poteva avvenire anche con l'uso della rampa esterna, trattandosi quindi solo di una scelta di maggiore comodità. E' questo, però, un profilo di colpa, in capo all'infermiera, che non

presenta connotazioni tali da acquisire rilievo ex *art. 41, comma 2, cod. pen. L'operatività di quest'ultima norma è, infatti, circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento negligente di un soggetto, nella specie l'infermiera, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del manutentore (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. Soltanto in questi casi è configurabile l'esclusività della colpa del lavoratore nella produzione dell'evento, con esonero dalla responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma, nel caso di specie, la condotta dell'infermiera rientrava appieno nelle sue mansioni e risulta, d'altronde, dalla motivazione della sentenza impugnata, che le dipendenti della Casa di riposo avevano riferito che già in altre occasioni vi era stato lo stesso problema e che il* (omissis)*, assieme al direttore, aveva autorizzato l'uso dell'ascensore con apertura manuale della porta, fornendo anche, all'uopo, due chiavi. L'infermiera si era dunque avvalsa di tale autorizzazione, ragion per cui l'interruzione del nesso causale, nella sequenza fattuale descritta dal giudice a quo , non può essere ravvisata*» (così *sub* nn. 2-4 del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 39125 del 24/05/2018, Calentini, cit.).

5.3.2. Ebbene, *mutatis mutandis*, deve farsi applicazione nel caso di specie dei medesimi principi di cui alla richiamata sentenza.

Il non corretto funzionamento dell'impianto è stato in realtà evidenziato dai giudici di merito, con la precisazione, di cui si è già detto, che la svalutazione del disallineamento della porta da parte della Corte di appello (p. 8 della decisione impugnata) è risultato manifestamente illogico.

La conoscenza dei problemi dell'impianto da parte della ditta di manutenzione dell'ing. (omissis) è risultata non seriamente contestabile, poiché, anche prescindendo dalle plurime prove dichiarative richiamate nel ricorso e di cui si dà atto anche nella sentenza di primo grado, la documentazione attesta (v. p. 13 della sentenza del Tribunale), tra l'altro, sette interventi della ditta (omissis) tra il 2006 e il 2011 ad opera del manutentore (omissis) (omissis), i primi due dei quali espressamente volti alla registrazione della porta di

accesso al piano sopraelevato e alla sostituzione della relativa serratura e l'ultimo dei quali, dall'ambito non specificato, comunque svolto solo sei giorni prima dell'infortunio.

Non contestabile nemmeno la materiale disponibilità da parte del figlio e della moglie dell'invalido a cui beneficio era stato installato l'impianto di tutte e tre le chiavi dell'elevatore, compresa quella di emergenza, di forma triangolare corta, che consentiva lo sblocco delle porta al piano rialzato anche a prescindere dalle effettiva presenza della pedana al piano, mentre è da approfondirsi nel giudizio di rinvio, come si è detto, l'eventuale livello di informazione fornita – e da chi e a chi – a coloro che possedevano ed adoperavano le chiavi.

5.4. In tale concreto contesto, dunque, i profili di colpa sottolineati nelle sentenze di merito (v. pp. 6-10 di quella impugnata e pp. 25-26 di quella di primo grado) a carico di (omissis) , in relazione all'uso improprio della chiave di emergenza e alla mancata attenzione alla presenza della cabina al piano, non sono, di per sé, sufficienti ed idonei ad interrompere il nesso causale rispetto alla condotta di chi rivestiva la posizione di garanzia di installatore-manutentore, ove non risulti che il figlio fosse pienamente a conoscenza delle modalità di impiego della chiave di emergenza, dallo stesso posseduta ed adoperata, e dei rischi connessi al non corretto uso della stessa ovvero emergano altre circostanze fattuali significative.

Nel caso in esame, infatti, entrambi i giudici di merito hanno dato atto che l'apertura manuale era consentita solo in situazioni di emergenza, non certo come abitudine quotidiana per fare fronte alla impossibilità o alla mera difficoltà di ricondurre tecnicamente l'allineamento della porta a condizioni fisiologiche.

L'accertamento della eventuale imprudenza di (omissis) nel servirsi costantemente della chiave, infatti, dipende, in realtà, dal tipo (quantità e qualità) di informazioni allo stesso fornite ovvero comunque dallo stesso possedute (l'agente, in linea puramente ipotetica ed astratta, potrebbe essere un ingegnere meccanico), mentre le modalità di accesso al vano, cioè di spalle e senza avere previamente accertato l'arrivo della piattaforma, di per sé considerate, non presentano connotazioni tali da acquisire rilevanza ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., la cui operatività – si è accennato – è circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo o eccentrico ovvero radicalmente esorbitante rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (in tal senso v., tra le varie, Sez. 4, n. 123 del 11/12/2018, dep. 2019, Nastasi Pietro, Rv. 274829-01; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01; Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001-01; Sez. 4, n. 25689 del 03/05/2016, Di Giambattista e altri, Rv. 267374-01; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, P.C. in

proc. Pietramala ed altri, Rv. 266786-01; Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085-01).

Non può, dunque, ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, di per sé solo, il comportamento negligente di un soggetto, nella specie il figlio che accompagnava il padre invalido, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui nel senso che trovi in essa la sua origine e spiegazione (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255-01; Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865-01; Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia e altri, Rv. 243933-01), nella specie la condotta dell'installatore-manutentore.

Sicché sarà compito dei giudici di merito, in sede di nuovo esame, approfondite tutte le circostanze di fatto, anche eventualmente, se stimato utile, previa rinnovazione dell'istruttoria (ad esempio, per verificare – cfr. p. 5 della sentenza impugnata – se la ditta (omissis), eventualmente in persona di chi, abbia consegnato a rappresentante dell'A.T.E.R. l'opera provvista di tutte le chiavi spiegando le modalità di impiego di esse ed illustrando adeguatamente i profili di pericolosità), valutare anche l'evenienza della avvenuta interruzione o meno del nesso di causalità, nella sequenza fattuale emersa, da parte del figlio per effetto della condotta posta in essere, traendone quindi le necessarie conseguenze.

6. Deve, in definitiva, in accoglimento dei ricorsi, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, cui si demanda la regolamentazione delle spese fra le parti per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 18/04/2019.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

Il Presidente
Andrea Montagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 25 SET 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo